

timità inerente alle modalità concrete di esercizio del potere di istituire l'imposta sulle aree, in una direzione che — si noti — era meramente facoltativa per i Comuni. La circostanza che l'incostituzionalità sia stata dichiarata per violazione dell'art. 53 Cost. non comporta affatto che essa si traduca in negazione assoluta del potere tributario, perchè è anzi evidente che l'art. 53 Cost. si riflette proprio su aspetti (quali la misura dell'imposta) che riguardano l'esercizio del potere tributario che resta conservato per gli altri aspetti non in violazione con il criterio della «capacità contributiva» (e, di fatto, resta conservato ai Comuni per le altre ipotesi previste dalla legge 1963 n. 246 all'infuori del 2° comma art. 25). La motivazione della sentenza n. 44 del 1966 sembra convalidare questa prospettiva, laddove afferma che l'art. 25 comma 2° della legge predetta spezza il rapporto tra l'imposizione e la capacità contributiva perchè in questo caso si ha l'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti. Si tratta quindi di una modalità incostituzionale di esercizio del potere impositivo. Potrebbe pensarsi che — scalfito o per lo meno messo in dubbio il punto di partenza della costruzione della difesa della Pozzi — sia facile tirare conseguenze diverse da quelle tratte dalla formula «incostituzionalità della norma attributiva di potere»; ma il Collegio ritiene che non sia così perchè, al di fuori del criterio della distinzione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, quella formula non ha un significato decisivo, in nessuna delle due direzioni a cui si potrebbe applicare, con riferimento al trattamento degli atti amministrativi emanati dalla P.A. in base ad una legge successivamente dichiarata incostituzionale.

La prima direzione non riguarda questa sede: si tratta del problema della distinzione tra nullità o annullabilità dell'atto amministrativo, che evidentemente può porsi solo dinanzi alla giurisdizione amministrativa, dal momento

---

si afferma tuttavia l'esistenza di un «accertamento tributario», costitutivo della relativa obbligazione, nella forma di un autoaccertamento accettato dal Comune.

La prima di queste affermazioni mal si concilia con la tesi della efficacia costitutiva dell'atto di imposizione, in forza della quale l'atto stesso rileva solo in quanto evento produttivo della obbligazione tributaria e quindi è riferibile (se di riferibilità si vuol parlare) solo a quella parte del tributo il cui prelievo si attua attraverso l'adempimento dell'obbligazione da esso costituita (26). In realtà essa si fonda sulla

---

(25) *Contra Trib. Monza*, 18 maggio 1967, in *Boll. trib.*, 1967, 1602 e ss., che però trae dall'esatta osservazione dell'impossibilità di accomunare nella medesima disciplina la ripetizione delle somme versate in tesoreria e quella delle somme riscosse a mezzo ruoli conseguenze che non ci sembra di poter condividere.

(26) Non sembra sostenibile, poi, che l'atto di rettifica in questione costituisca l'obbligazione tributaria anche per l'ammontare dell'imposta già versata in tesoreria, e che tale obbligazione si estingua per un corrispondente ammontare contemporaneamente alla sua nascita, e ciò per le stesse ragioni che inducono a negare, in linea di principio, la possibilità della nascita di un'obbligazione allorchè la prestazione in essa dedotta è già stata eseguita.